COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.8.2005
COM(2005) 368 definitivo

2005/0155 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllate da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

A seguito delle sentenze della Corte menzionate, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i suddetti negoziati, la Commissione ha negoziato, con l'Ucraina, un accordo che sostituisce alcune disposizioni dell'accordo bilaterale vigente sui servizi aerei tra gli Stati membri e l'Ucraina. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo sostituiscono le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 5 e 6 dell'Accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 5 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 6 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

---

[1] Decisione del Consiglio 11323/03 del 5 giugno 2003 (documento riservato)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l'Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Occorre firmare ed applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria a decorrere dal giorno della firma di entrambe le parti. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo.

---

[2] GU C […] del […], pag. […].

3. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2005/0155 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l'Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) L'Accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

---

3 GU C […] del […], pag. […].
4 GU C […] del […], pag. […].
5 GU C […] del […], pag. […].

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'Ucraina

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

l'UCRAINA

dall'altro

(di seguito denominate "le Parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l'Ucraina hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario.

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l'Ucraina, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l'Ucraina per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l'Ucraina, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori dell'Ucraina, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, se non altrimenti indicato, le definizioni figurano all'allegato 4.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2
Designazione da parte di uno Stato membro

1. La disposizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sostituisce le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all'allegato 2, lettere a) e b), del presente Accordo, rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato e le autorizzazioni e i permessi rilasciati dall'Ucraina.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l'Ucraina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

   i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

   ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

   iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

ARTICOLO 3
Sospensione e revoca da parte dell'Ucraina

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sostituiscono le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all'allegato 2, lettere a) e b), del presente Accordo, rispettivamente per quanto riguarda il rifiuto, la revoca,la

sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o permessi di un vettore designato da uno Stato Membro.

2. L'Ucraina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

   i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria;

   ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore non sia esercitato o mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo Certificato di operatore aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

   iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 del presente accordo e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

L'Ucraina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 4
Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera c), del presente accordo.

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'Ucraina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l'Ucraina si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 5
Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall'Ucraina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra

un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 6 Tariffe di trasporto

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall'Ucraina in virtù di un accordo di cui all'allegato 1 che contengano una disposizione indicata all'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 7
Allegati all'Accordo

Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8
Revisione o modifica

Le Parti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini della sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo si applica in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Comunità europea ha notificato all'Ucraina l'espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Il presente Accordo si applica a tutti gli accordi elencati all'allegato 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ARTICOLO 10
Risoluzione del contratto

1. La risoluzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.

2. La risoluzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 11
Registrazione

Il presente Accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […, …] nelle lingue ceca, danese, olandese, inglese, estone, finnica, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ucraina e russa. In caso di divergenza il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER L'UCRAINA:

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra l'Ucraina e Stati membri della Comunità europea già entrati in vigore o firmati, alla data della firma del presente Accordo; altre intese fra l'Ucraina e Stati membri già oggetto di applicazione transitoria:

- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo federale austriaco e il governo dell'Ucraina** concluso a Vienna il 15 giugno 1994, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Austria" nell'allegato 2;

- modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Sofia il 22 aprile 2005.

- Accordo fra il **governo del Regno del Belgio e il governo dell'Ucraina** sui trasporti aerei firmato a Kyiv il 20 maggio 1996, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Belgio" nell'allegato 2;

- modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Roma il 6 febbraio 2004.

- Accordo sui trasporti aerei fra il **governo della Repubblica ceca e il governo dell'Ucraina** firmato a Kyiv il 1° luglio 1997, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Repubblica ceca " nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Cipro e il governo dell'Ucraina** concluso a Kyiv il 21 febbraio 2000, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Cipro" nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il **governo del Regno di Danimarca e il governo dell'Ucraina** concluso a Kyiv il 27 marzo 2001, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Danimarca" nell'allegato 2;

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo dell'Ucraina concluso a Kyiv il 10 giugno 1993, di seguito denominato "Accordo Ucraina - Germania" nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Estonia e il governo dell'Ucraina** concluso a Tallinn il 6 luglio 1993, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Estonia" nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Finlandia e il governo dell'Ucraina** firmato a Helsinki il 5 giugno 1995, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Finlandia" nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica francese e il governo dell'Ucraina** concluso a Parigi il 3 maggio 1994, di seguito denominato "Accordo Ucraina - Francia" nell'allegato 2;

- Accordo sui trasporti aerei fra il **governo della Repubblica ellenica e il governo dell'Ucraina** concluso a Kyiv il 15 dicembre 1997, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Grecia" nell'allegato 2;

– Accordo sui trasporti aerei fra il g**overno della Repubblica di Ungheria e il governo dell'Ucraina** concluso a Kyiv il 19 maggio 1995, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Ungheria" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica Italiana e il governo dell'Ucraina** concluso a Roma il 2 maggio 1995, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Italia" nell'allegato 2;

– Accordo sui trasporti aerei fra il **Governo della Repubblica di Lettonia e il governo dell'Ucraina** concluso a Riga il 23 maggio 1995, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Lettonia" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Lituania e il governo dell'Ucraina** concluso a Vilnius il 7 luglio 1993, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Lituania" nell'allegato 2;

Modificato da ultimo dal Protocollo firmato a Vilnius il 26 maggio 2003;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo del Granducato del Lussemburgo e il governo dell'Ucraina** concluso a Lussemburgo il 14 giugno 1994, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Lussemburgo" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **Regno dei Paesi Bassi e il governo dell'Ucraina** concluso a Kyiv il 7 settembre 1993, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Paesi Bassi " nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Polonia e il governo dell'Ucraina** concluso a Varsavia il 20 gennaio 1994, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Polonia" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica slovacca e il governo dell'Ucraina** concluso a Bratislava il 23 maggio 1994, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Slovacchia" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il g**overno della Repubblica di Slovenia e il governo dell'Ucraina** concluso a Lubiana il 30 marzo 1999, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Slovenia" nell'allegato 2;

– Accordo sui trasporti aerei fra il **governo spagnolo e il governo dell'Ucraina** concluso a Madrid il 7 ottobre 1996, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Spagna" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo del Regno di Svezia e il governo dell'Ucraina** concluso a Kyiv il 27 marzo 2001, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Svezia" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il **governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell'Ucraina** firmato a Londra il 10 febbraio 1993, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Regno Unito" nell'allegato 2;

b) Accordi sui servizi aerei fra l'Ucraina e Stati membri della Comunità europea già siglati, alla data della firma del presente Accordo:

– Accordo sui trasporti aerei fra il **governo della Repubblica di Irlanda e il governo dell'Ucraina** siglato a Dublino il 10 dicembre 1992, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Irlanda" nell'allegato 2;

– Accordo sui servizi aerei fra il g**overno della Repubblica di Malta e il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina** siglato a Luqa il 17 giugno 1998, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Malta" nell'allegato 2;

– Accordo sui trasporti aerei fra il **governo della Repubblica portoghese e il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina** siglato a Lisbona il 18 ottobre 2000, di seguito denominato "Accordo Ucraina – Portogallo" nell'allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli degli accordi riportati all'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

– Articolo 3, paragrafo 5 dell'Accordo Ucraina – Austria;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Repubblica ceca;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Danimarca;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Germania;

– Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Estonia;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Finlandia;

– Articolo 4, paragrafo 3 dell'Accordo Ucraina – Francia;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Grecia;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Ungheria;

– Articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo Ucraina – Irlanda;

– Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Italia;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Lettonia;

– Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Lituania;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Malta;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Paesi Bassi;

– Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Polonia;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Portogallo;

– Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Repubblica slovacca;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Slovenia;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Spagna;

– Articolo 3, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Svezia;

– Articolo 4, paragrafo 4 dell'Accordo Ucraina – Regno Unito.

(b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Austria ;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo Ucraina – Belgio ;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Repubblica ceca;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Cipro

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Danimarca;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Estonia;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Finlandia;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Francia;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo Ucraina – Grecia;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Ungheria;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Italia;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Lituania;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'Accordo Ucraina – Lussemburgo;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Malta;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'Accordo Ucraina – Paesi Bassi;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Polonia;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), dell'Accordo Ucraina – Portogallo;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Repubblica slovacca;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Slovenia;

– Articolo IV, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Spagna;

– Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Svezia;

– Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Ucraina – Regno Unito.

c) Sicurezza:

– Articolo 9a dell'Accordo Ucraina – Austria;

– Articolo 7 dell'Accordo Ucraina – Belgio;

– Articolo 9 dell'Accordo Ucraina – Repubblica ceca;

– Articolo 14bis dell'Accordo Ucraina – Danimarca;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Lettonia;

– Articolo 9 dell'Accordo Ucraina – Francia;

– Articolo 8 dell'Accordo Ucraina – Grecia;

– Articolo 5 dell'Accordo Ucraina – Ungheria;

– Articolo 7 dell'Accordo Ucraina - Irlanda;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Italia;

– Articolo 16 a dell'Accordo Ucraina – Lituania;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Lussemburgo;

– Articolo 8 dell'Accordo Ucraina – Malta;

– Articolo 13 dell'Accordo Ucraina – Paesi Bassi;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Polonia;

– Articolo 15 dell'Accordo Ucraina – Portogallo;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Repubblica slovacca;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Slovenia;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Spagna;

– Articolo 14bis dell'Accordo Ucraina – Svezia;

d) Tassazione del carburante

– Articolo 7 dell'Accordo Ucraina – Austria;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Belgio;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Repubblica ceca;

– Articolo 7 dell'Accordo Ucraina – Cipro;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Danimarca;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Germania;

– Articolo 12 dell'Accordo Ucraina – Estonia;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Finlandia;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Francia;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Grecia;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Ungheria;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Irlanda;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Italia;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Lettonia;

– Articolo 12 dell'Accordo Ucraina – Lituania;

– Articolo 8 dell'Accordo Ucraina – Lussemburgo;

– Articolo 5 dell'Accordo Ucraina – Malta;

– Articolo 9 dell'Accordo Ucraina – Paesi Bassi;

– Articolo 12 dell'Accordo Ucraina – Polonia;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Portogallo;

– Articolo 12 dell'Accordo Ucraina – Repubblica slovacca;

– Articolo 8 dell'Accordo Ucraina – Slovenia;

– Articolo V dell'Accordo Ucraina – Spagna;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Svezia;

– Articolo 8 dell'Accordo Ucraina – Regno Unito;

e) Tariffe di trasporto

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Austria;

– Articolo 12 dell'Accordo Ucraina – Belgio;

– Articolo 14 dell'Accordo Ucraina – Repubblica ceca;

– Articolo 14 dell'Accordo Ucraina – Cipro;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Danimarca;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Germania;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Estonia;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Finlandia;

– Articolo 17 dell'Accordo Ucraina – Francia;

– Articolo 14 dell'Accordo Ucraina – Grecia;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – - Ungheria;

– Articolo 6 dell'Accordo Ucraina – Irlanda;

– Articolo 8 dell'Accordo Ucraina – Italia;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Lettonia;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Lituania;

– Articolo 10 dell'Accordo Ucraina – Lussemburgo;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Malta;

– Articolo 5 dell'Accordo Ucraina – Paesi Bassi;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Polonia;

– Articolo 18 dell'Accordo Ucraina – Portogallo;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Repubblica slovacca;

– Articolo 12 dell'Accordo Ucraina – Slovenia;

– Articolo 7 dell'Accordo Ucraina – Spagna;

– Articolo 11 dell'Accordo Ucraina – Svezia;

– Articolo 7 dell'Accordo Ucraina – Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)**;**

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

ALLEGATO 4

Definizioni

Per **"Stato membro"** si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

Per "Stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro" si intende l'esercizio reale ed effettivo di un'attività di trasporto aereo attraverso accordi stabili. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo.

Per **"Licenza di esercizio**" si intende un'autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad una società, che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, a titolo oneroso o noleggio.

Con **"Certificato di operatore aereo"** si designa un documento rilasciato a una società o ad un gruppo di società dalle autorità competenti nel quale si attesta che l'operatore in questione ha le capacità professionali e l'organizzazione per garantire l'impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell'aviazione indicati sul certificato.

La prova del **"controllo regolamentare effettivo"** costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una Licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l'esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell'interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio ecc. mentre lo Stato membro competente attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea conformemente agli standard dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.